REGOLAMENTO (CEE) N. 1986/86 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 477/86 che adotta misure appropriate per gli scambi con la Spagna o il Portogallo di prodotti trasformati a base di oli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 477/86 (1) ha previsto la possibilità di applicare un importo compensativo negli scambi di taluni prodotti trasformati a base di oli o di grassi tra la Spagna o il Portogallo, da una parte, e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dall'altra ; che detta misura tende a correggere i divari di prezzo che possono risultare dai regimi di controllo dei prezzi e dei quantitativi previsti in Spagna e nel Portogallo in virtù degli articoli 94 e 292 dell'atto di adesione ;

considerando che i suddetti regimi di controllo riguardano gli scambi della Spagna e del Portogallo con gli altri Stati membri e con i paesi terzi ; che, in generale, i prezzi dei prodotti in questione sul mercato mondiale non sono più elevati dei prezzi nella Comunità ; che è pertanto opportuno, per evitare ogni rischio di deviazione di traffico, applicare l'importo compensativo anche agli scambi della Spagna o del Portogallo con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 477/86 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Se si manifesta un divario di prezzo significativo, tale da provocare distorsioni negli scambi, può essere applicato un importo compensativo negli scambi di taluni prodotti trasformati a base di oli o di grassi tra la Spagna o il Portogallo, da una parte, e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 o i paesi terzi, dall'altra ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 54.